

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 10

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 11

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 13

#### SEDE REFERENTE:

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi (*Esame e rinvio*) ..... 11

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 8.55.**

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che né gli emendamenti 2.607 e 22.600 (*nuova formulazione*) delle Commissioni né i subemendamenti 0.19.600.1 Lo Monte e 0.22.600.1 Borghesi presentano profili problematici per quanto at-

tiene al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 9.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 19 marzo 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.**

**Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato.** (Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, dopo aver succintamente illustrato il provvedimento in esame, rileva che esso non presenta aspetti problematici per quanto attiene alla competenza della I Commissione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.****SEDE REFERENTE**

*Giovedì 19 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.**

**C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda che il progetto di legge C. 2258 è

stato approvato il 3 marzo scorso dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato in sede deliberante, mentre la proposta di legge C. 1511 gli è stata abbinata in quanto vertente sul medesimo oggetto. Entrambi i provvedimenti dispongono infatti il distacco di cinque comuni della Lombardia dalla provincia di Milano e la loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza: si tratta dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello. Tale effetto giuridico è perseguito attraverso una novella alla legge 11 giugno 2004, n. 146, che ha disposto e disciplinato l'istituzione della provincia di Monza e della Brianza. In particolare, il comma 1 dell'unico articolo di cui si compone la proposta C. 2258 e l'identico articolo unico della proposta C. 1511 inseriscono il nome dei cinque comuni suindicati nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 146 del 2004, dove sono elencati i comuni costituenti la circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza.

Fa presente che la proposta C. 2258 prevede anche, in conseguenza del parere reso dalla Commissione bilancio del Senato, un rinvio alla disciplina recata in via generale dalla legge n. 146 del 2004 per quanto riguarda i trasferimenti di risorse tra la provincia di Milano e quella di Monza e della Brianza, conseguenti al passaggio dei cinque comuni dall'una all'altra provincia. Ai sensi dell'articolo 2 di detta legge, « la provincia di Milano procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta provinciale, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia ». Tali adempimenti sono effettuati dalla giunta previo concerto con il commissario nominato dal ministro dell'interno al fine di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, sino all'insediamento degli organi elettivi (la nomina del commissario è stata disposta con decreto ministeriale 7 dicembre 2004). I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2,

possono costituire un'assemblea, che può a sua volta delegare un coordinatore a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario.

Per quanto riguarda la competenza legislativa, rileva che questa è certamente dello Stato in quanto richiesto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale il mutamento delle circoscrizioni provinciali, come pure l'istituzione di nuove province, nell'ambito della stessa regione è stabilito con legge della Repubblica, vale a dire dello Stato, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. Nella fattispecie in esame, la regione Lombardia ha espresso parere favorevole in ordine all'iniziativa avanzata dai cinque comuni, i quali si sono espressi con altrettante deliberazioni dei rispettivi consigli comunali.

In conclusione, nel segnalare che la proposta di legge del Senato prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, evidenzia che sussiste una ragione

di urgenza in quanto è necessario procedere alla revisione dei collegi elettorali prima delle prossime elezioni amministrative. Riterrebbe pertanto opportuno che l'esame del provvedimento fosse trasferito alla sede legislativa.

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara l'assenso del Governo all'esame del provvedimento in sede legislativa, ricordando che già la 1a Commissione del Senato lo ha approvato in sede deliberante. Aggiunge che il provvedimento è senz'altro opportuno anche per porre rimedio alla situazione incresciosa determinatasi per uno dei comuni interessati, che non è nemmeno in continuità territoriale con gli altri comuni della provincia di Milano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO

**DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2263 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario »;

considerato che:

sebbene le disposizioni del decreto-legge intervengano, in via generale, in un ambito materiale (agricoltura e produzioni agroalimentari) attribuito alla competenza esclusiva « residuale » delle regioni, lo specifico profilo di intervento del provvedimento è riferibile prevalentemente alla materia « rapporti con l'Unione europea », di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), in quanto il decreto è volto a risolvere il problema della responsabilità finanziaria dello Stato per il prelievo derivante dalle eccedenze di produzione rispetto alla quota nazionale;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 240 del 2004, con riguardo al decreto-legge n. 49 del 2003, ha chiarito che nella disciplina del settore concorrono sia competenze regionali che competenze statali, giustificate, queste ultime, dalla matrice comunitaria della medesima disciplina e dall'assunzione, in capo allo Stato, di funzioni che per loro natura devono essere svolte, come nella specie, a livello centrale;

diversamente da quanto previsto dal precedente decreto-legge n. 49 del 2003, il testo in esame prevede che gli aumenti della quota nazionale, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati alle aziende da un commissario appositamente istituito;

l'articolo 118 della Costituzione prevede che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative debbano essere attribuite ai livelli di governo più vicini al territorio salvo però che si renda necessario attribuirle a quelli più lontani per assicurarne l'esercizio unitario;

l'attribuzione ad un commissario nazionale della funzione di assegnazione alle aziende degli aumenti della quota nazionale tende – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame – a consentire di « utilizzare gli aumenti della quota nazionale ottenuti dalla Unione europea per conseguire un effettivo riequilibrio » per le aziende interessate « cercando di evitare che la distribuzione degli incrementi di quota ottenuti, anziché riequilibrare le situazioni critiche e il delta complessivo tra quota e produzione, si traduca in un incremento di produzione senza riduzione degli esuberanti », come già avvenuto in passato;

le disposizioni recate dagli articoli aggiuntivi all'articolo 6, introdotti dal Se-

nato e dalla XIII Commissione della Camera, appaiono riconducibili alle materie previdenza sociale e sistema tributario e contabile dello Stato, riservate alla competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *o*) ed *e*), della Costituzione);

non sussistono quindi motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE